



ASLBA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **1933**
Del **31 DIC. 2020**

OGGETTO: AREA GESTIONE RISORSE UMANE – U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO – RESPONSABILITÀ CONVENZIONALI E VIOLAZIONI. PRESA D'ATTO DELLA DECISIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE DOTT. SSA S.C.

Il Direttore Generale

con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore Rodolfo Minervini che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con nota prot.n. 140011/2 del 1/10/2020 veniva avviato nei confronti della dr .ssa S.C. il procedimento disciplinare ai sensi dell'art 30 Acn 2009;
- che al citato medico veniva contestata la violazione dell'obbligo convenzionale di cui all'art 95 comma 1 lett a) e comma 9 dell' ACN 29/7/2009 per aver lasciato gestire l'intervento da altro personale dell'equipe così come risulta dalla dichiarazione dello stesso medico e dalle dichiarazioni degli altri componenti l'equipaggio;
- con nota pec del 5/10/2020 la Dott.ssa S.C. produceva a questa Azienda le proprie controdeduzioni in merito alla contestazione di addebito ;
- dall'istruttoria espletata dalla U.O.G.A.P.C. acquisita agli atti, emergeva la denunciata situazione di responsabilità convenzionale;
- con nota prot. 150975 del 21/10/2020 , questa Azienda, a chiusura del procedimento amministrativo avviato , ravvisava la violazione dell'art 95 comma 1 lett a) e comma

9 dell' ACN 29/7/2009 e nel contempo inoltrava, con nota prot n. 154083/2 del 28/10/2020, il caso al Collegio Arbitrale ex art. 30 ACN 29/7/2009 per la valutazione della violazione commessa;

- con nota regionale prot. 18367 del 21/12/2020, è stata comunicata la decisione del Collegio Arbitrale giusta verbale allegato alla stessa :

Considerato che:

- il Collegio, ritenuta dovuta nella specie l'applicabilità sanzionatoria della normativa contrattuale in vigore alla data della pronuncia, in base alla documentazione acquisita agli atti ed all'accertata sussistenza delle violazioni addebitate di cui all'art 95 comma 1 lett a) e comma 9 dell' ACN 29/7/2009, ha proposto la sanzione prevista dell'art. 30 comma 7 lett.a) ACN 29/7/2009: "ossia la riduzione del trattamento economico in misura del 10% per la durata di mesi uno";

RITENUTO, pertanto:

di prendere atto e confermare, con il presente provvedimento, la proposta sanzionatoria formulata dal Collegio Arbitrale in data 14/12/2020 così come prevede l'art 30 comma 16 del vigente ACN;

di applicare a decorrere dalle competenze di dicembre 2020 la sanzione prevista dell'art. 30 comma 7 lett.a) ACN 29/7/2009: "ossia la riduzione del trattamento economico in misura del 10% per la durata di mesi uno";

di notificare la presente decisione all'interessata nonché all'Ordine provinciale di iscrizione del medico (Bari);

Il Dirigente Amministrativo Agru IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO A.G.R.U.
Dott.ssa Anna Maria QUARANTA

IL Direttore della S.C. AGRU IL DIRETTORE
AREA GESTIONE RISORSE UMANE
(Dott. Rodolfo MINERVINI)

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa :

A)Di prendere atto e confermare, con il presente provvedimento, la proposta sanzionatoria formulata dal Collegio Arbitrale in data 14/12/2020 così come prevede l'art 30 comma 16 del vigente ACN;

B)di applicare alla dr.ssa S.C., a decorrere dalle competenze di dicembre 2020, la sanzione prevista dell'art. 30 comma 7 lett.a) ACN 29/7/2009: "ossia la riduzione del trattamento economico in misura del 10% per la durata di mesi uno" per l'accertata sussistenza delle violazioni addebitate di cui all'art 95 comma 1 lett a) e comma 9 dell' ACN 29/7/2009 ;

C)di notificare la presente decisione all'interessata nonché all'Ordine provinciale di iscrizione del medico (Bari).

